

+ Fru fotocopy

Repertorio n. 15280 Raccolta n. 6258

COSTITUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno tredici del mese di giugno (13.06.2007) in CANELLI, NEL MIO STUDIO IN VIALE RISORGIMENTO V. 3, AVANTI A ME AVV. ANDREA BATTAGLIA, NOTAIO IN CANELLI, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI ASTI

SONO PRESENTI:

IORE DONATA, nata in Agliano (AT) in data 11 giugno 1950, residente in Agliano Terme, Via Principe Amedeo n. 93, la quale dichiara di avere il Codice Fiscale FRIDNT50H51A072J, in proprio e nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante del:

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - C.I.S.A. ASTI SUD con sede legale in Nizza Monferrato, Via Gozzellini n. 56, Codice Fiscale e Partita IVA 01177050059, munita del poteri per il presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea Consortile, n. 5 del 16.3.2007, che in copia da me notaio autenticata in data odierna rep. 15278, si allega sub A, dispensatane la lettura;

SERRA FRANCA, nata in Calosso (AT) in data 25 giugno 1957, residente in Calosso, Via Belletta n. 1, la quale dichiara di avere il Codice Fiscale SRRFNC57H65B425P,

PESCE FLAVIO, nato in Torino (TO) in data 7 febbraio 1957, residente in Nizza Monferrato, Via Gramsci n. 5, il quale dichiara di avere il Codice Fiscale PSCFLV57B07L219B, tutti cittadini italiani;

persone della cui identità sono certo, le quali convergono quanto segue:

I

Il Consorzio C.I.S.A, come sopra rappresentato, costituisce, a sensi del Testo Unico Leggi Enti Locali - D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, una società a responsabilità limitata a socio unico, a totale capitale pubblico, con la denominazione: "GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L." siglabile "GE.S. S TER. SRL".

II

La società ha sede in Nizza Monferrato (AT).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del Comune predetto; spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo delle imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in Via Gozzellini n. 56.

III

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e può essere prorogata o anche sciolta anticipatamente con Deliberazione dell'Assemblea dei soci a termini di legge.

IV

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali degli Enti Pubblici Locali, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2001, n. 267 ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali". In tale quadro, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici e strutture di carattere sociale, educativo, socio assistenziale e sociosanitario

degli Enti Locali, ivi comprese l'esecuzione di lavori e forniture finalizzate a questo scopo. -----

Nell'oggetto aziendale rientrano anche: -----

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, l'alienazione in genere, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, del macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere; -----
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere sociale e socio-sanitario. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ad esso attinenti e strumentali e comunque ritenute dall'Organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D. Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/93. -----

V -----

Il capitale sociale e' fissato in Euro 100.000,00 (centomila) suddiviso in quote a sensi di legge. -----

Detto capitale viene assunto, sottoscritto e versato interamente dal ---
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - C.I.S.A. ASTI
SUD. -----

VI -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

VII -----

La società e' retta dalle norme contenute nello Statuto sociale che, previa lettura datane da me Notaio alle parti, che lo approvano e lo firmano con me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte sostanziale ed integrante. -----

VIII -----

L'amministrazione della società e' affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori: -----

- Serra Franca: Presidente; -----
- Pesce Flavio: Vice Presidente; -----
- Fiore Donata: Consigliere; -----

sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la carica e che non sussiste alcuna causa di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla legge. ---

I consiglieri così nominati restano in carica per un triennio. -----

Il controllo contabile è affidato a un Revisore Unico, designato nella persona della signora Cagno Franca, nata in Agliano Terme il 10 novembre 1955, residente in Nizza Monferrato, valle S. Giovanni n. 5, CF. CGNFC55S50A072D, iscritta al Collegio dei Revisori al n. 9259, che resterà in carica per il tempo fissato dalla legge. -----

IX -----

Il Presidente viene delegato a compiere tutti gli atti necessari per la legale costituzione della società, nonché ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità. -----

Allegato "B" a Repertorio n. 15280 Raccolta n. 6258 -----
SOCIETÀ DI CAPITALI INTERAMENTE PUBBLICA -----
PER LA GESTIONE DI SERVIZI -----
"GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L." siglabile "GE. S. S.
TER. SRL". -----

STATUTO -----

Art. 1) DENOMINAZIONE -----

È costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico,
denominata: -----

"GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI S.R.L." siglabile "GE. S. S.
TER. SRL". -----

Art. 2) OGGETTO SOCIALE -----

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali degli Enti
Pubblici Locali, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ad
oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali". ----

In tale quadro, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici e
strutture di carattere sociale, educativo e formativo, socio assistenziale e
sodosanitario degli Enti Locali, ivi comprese l'esecuzione di lavori e fornitu-
re finalizzate a questo scopo. -----

Nell'oggetto aziendale rientrano anche: -----

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi
compresi l'acquisto, l'alienazione in genere, il noleggio, la manutenzione e
la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari,
degli automezzi e di altri beni mobili in genere; -----

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica
ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere sociale,
socio sanitario, educativo e formativo. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le
operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ad esso attinenti
e strumentali e comunque ritenute dall'Organo amministrativo necessarie
od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusiva-
mente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D. Lgs. n.
385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato
D. Lgs. n. 385/93. -----

Art. 3) DURATA -----

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e può essere prorogata
o anche sciolta anticipatamente con Deliberazione dell'Assemblea dei soci a
termini di legge. -----

Art. 4) SEDE -----

La Società ha sede legale in Nizza Monferrato (AT). -----

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali, a-
genzie e rappresentanze, nonché trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del
Comune predetto; spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o
il trasferimento della sede in un Comune diverso. -----

Art. 5) SOCI -----

Potranno assumere la qualità di socio gli Enti Pubblici Locali, nella definizio-
ne dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., le Comunità Collinari
previste dalla L.R. n. 16 del 28.02.2000 ed altri Consorzi socio assistenziali

che intendano avvalersi della Società per affidare ad essa lo svolgimento dei servizi sociali e socio sanitari o di altri servizi pubblici, rientranti nell'oggetto sociale. -----

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le Deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Il domicilio dei soci nei rapporti con la Società è quello risultante dal 'Libro dei Soci. -----

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organo amministrativo ogni variazione relativa alla propria sede e/o domicilio. -----

Art. 6) CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ' -----

Al fini delle previsioni di cui all'art. 113, comma 5, lettera c, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" qualificano la natura del controllo e le caratteristiche della Società:

- 1) i principi e le direttive promananti dallo Statuto del C.I.S.A. - ASTI SUD, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, e degli altri Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi che assumeranno la qualifica di soci; --
- 2) il potere di direzione, coordinamento, supervisione e vigilanza relativamente ai più importanti atti di gestione, così come ipotizzati all'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da parte del Consorzio e degli altri Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi, che determinano un controllo gerarchico analogo a quello esercitato sugli organi interni dei soci, talché la società non possieda alcuna autonomia decisionale in relazione agli importanti atti di gestione e si configuri quindi come un'entità aziendale solo formalmente distinta dagli Enti affidanti. -----

Nel rispetto dei prefigurati presupposti di cui al modulo gestorio del presente Statuto: -----

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi soci viene garantita dal presente Statuto sociale, dal Contratto di servizio e dalla Carta dei servizi; -----
 - la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento degli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi titolari di quote sociali, così come previsto nel presente Statuto sociale e nel Contratto di servizio; -----
 - la Società realizza la parte più importante della propria attività con le collettività di cui agli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi che la controllano; -----
 - la Società è partecipata totalmente da Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi. -----
- In termini di presupposti applicativi del cosiddetto modulo gestorio "in house", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della Società agli Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi di riferimento, si precisa inoltre che: -----
- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo quantitativo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale a livello di conto economico, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione finanziaria e complessiva e la relativa analisi degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione annuale; -----
 - la relazione infrannuale, da illustrarsi e da valutarsi in Assemblea del

C.I.S.A. - ASTI SUD, evidenzierà in termini di controllo qualitativo le proposte ed i piani di azione e dovrà risultare particolarmente incentrata sugli obiettivi di efficienza e di efficacia ricompresi nel Contratto di Servizio e nella Carta dei Servizi.

Il controllo e la vigilanza interesserà nel concreto, oltre ai conti annuali della Società, anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la razionalità dell'amministrazione corrente.

L'attività di controllo gestionale e di controllo contabile del Collegio Sindacale o del Revisore Unico sarà estesa anche agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale, richiamati nel presente Statuto.

Art. 7) CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società di cui al presente Statuto è di lire 100.000,00 (euro centomila).

In caso di aumento di capitale, potranno essere accettati conferimenti unicamente da parte di soggetti caratterizzati dalle qualifiche di cui al precedente art. 5).

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi (purché Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi) di tutto o parte dell'importo in aumento, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter del Codice Civile.

La relativa Deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione, ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Art. 8) TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote sono trasferibili in conformità alla legge e nel rispetto del presente Statuto unicamente ad Enti Pubblici Locali, Comunità Collinari e Consorzi, previa comunicazione all'Organo amministrativo.

La trasferibilità totale o parziale delle quote sociali è soggetta alle seguenti limitazioni:

- il socio che intende alienare la propria quota o il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale;
- ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra loro proporzionale;
- l'offerta di vendita deve essere comunicata all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento;
- l'Organo amministrativo comunicherà la proposta di vendita a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal 'Libro dei soci;
- l'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al servizio postale non oltre i trenta giorni dalla data di cui al precedente punto. Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termine di centottanta giorni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto al punto seguente. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante

dovrà nuovamente rinnovare l'opzione ai soci prima di alienare la propria quota. -----

Il socio non può senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre a pegno volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto. -----

Art. 9) TITOLI DI DEBITO -----

La Società potrà emettere titoli di debito nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. -----

Art. 10) FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, anche di carattere infruttifero. -----

Possono versare somme a titolo di finanziamento infruttifero della Società unicamente i soci che siano titolari di una quota di partecipazione al capitale pari al 2% dello stesso e che siano iscritti nel 'Libro dei Soci' da almeno tre mesi. -----

Art. 11) COSTI SOCIALI -----

Ad inizio d'anno la Società approva il Bilancio Economico di Previsione annuale (budget); in tale documento vengono prefigurati i risultati economici dei vari servizi gestiti, determinando l'ammontare dei trasferimenti finanziari a carico dei soci, al fine di sopperire ai costi sociali dei Servizi affidati. -----

Gli Enti Locali soci, a loro volta, mediante l'approvazione del documento previsionale in questione e delle prospettate variazioni di bilancio infra-annuali, determineranno pro-quota l'ammontare degli stanziamenti da evidenziare e formalizzare nel loro Bilanci finanziari di previsione annuali e da erogare alla Società. -----

Art. 12) ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI -----

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue Deliberazioni, assunte in conformità alla legge o al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. -----

L'Assemblea sarà competente a deliberare sulle seguenti materie: -----

- assunzione di nuove attività o di nuovi servizi da parte della Società; -
- acquisti e alienazioni immobiliari; -----
- impegni di spesa pluriennali superiori a € 2.500.000,00 (euro duemilioni-cinquecentomila). -----

In particolare, all'Assemblea spetta la formulazione di indirizzi di programmazione, di vigilanza e controllo, sia sulla gestione straordinaria che sulla gestione ordinaria della Società. -----

Le Assemblee saranno convocate a cura degli Amministratori mediante avviso spedito otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono considerate idonee anche le trasmissioni via fax o tramite e-mail. -----

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo (anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia), del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista un'eventuale seconda convocazione in data compresa tra il secondo ed il trentesimo giorno successivo, restando immutato l'ordine del giorno. -----

Nell'avviso di prima convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione. -----

Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con avviso di almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. -----

Saranno tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora risulti presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i membri del Collegio Sindacale, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

Potranno intervenire all'Assemblea tutti i soci che figurino iscritti nel 'Libro dei Soci' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altra persona all'uopo munita di delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe conferite dai soci ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea. -----

Gli amministratori, i Sindaci revisori e i dipendenti della Società non possono in nessun caso rappresentare i soci in Assemblea. -----

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'Assemblea designa il Presidente tra i Consiglieri e i soci presenti. -----

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dagli intervenuti. Nel caso di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio. -----

Delle Deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, salvo che il verbale venga redatto da un Notaio, alla cui designazione provvede in tal caso il Presidente. -----

I soci potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni: -----

- quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, del Codice Civile prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare; -----
- quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare. -----

Art. 13) ORGANO AMMINISTRATIVO -----

La Società è amministrata, secondo la Deliberazione dell'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri. -----

L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli stessi da ritenere comunque sottoposti ai vincoli e controlli comportamentali ed operativi previsti e derivanti dalle norme segnatamente contenute nell'art. 6 "Controllo sulla gestione della Società" del presente Statuto, fatte salve le competenze comunque riservate all'Assemblea dei soci e, in generale, dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto. -----

Gli Amministratori durano in carica per un triennio o per il periodo inferiore eventualmente stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, entrambi rieleggibili e, ricorrendone la opportunità, nomina un Amministratore Delegato, stabilendone i relativi poteri. -----

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri si intenderà cessato l'intero Consiglio e l'Organo Sindacale dovrà prontamente provvedere agli incombenzi di cui all'art. 2458 del Codice Civile e alla convocazione dell'Assemblea. -----

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione, al Presidente oppure all'Amministratore Unico. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente dai restanti due Amministratori e dai Sindaci effettivi. -----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata trasmessa almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata con telefax e/o tramite e-mail da spediti almeno un giorno prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco. -----

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale recante la sottoscrizione del Presidente e del segretario. -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scelto al di fuori dei suoi componenti. -----

Art. 14) FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE -----

La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, è attribuita all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, la firma e la rappresentanza spettano al Vicepresidente. -----

In caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, spettano ai Consiglieri delegati, nei limiti della delega, o al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età. -----

Art. 15) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE -----

Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile che ha anche funzioni di controllo contabile. -----

Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria, con decisione dei soci può essere nominato un Revisore Contabile o un Collegio Sindacale

composto di tre membri effettivi di cui almeno uno con la qualifica di Revisore Contabile e due supplenti di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile, oppure iscritto come Revisore nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il Collegio Sindacale oppure il Revisore Unico vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e controllo, chiedendo altresì notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale oppure su determinati servizi. -----

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale oppure al Revisore Unico. -----

Art. 16) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI -----

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. -----

Il Bilancio annuale deve essere redatto in conformità alla legge e dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

Quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano il Bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Gli utili netti risultanti dal Bilancio dovranno essere così ripartiti: -----

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano, in sede di approvazione del Bilancio a cui gli utili si riferiscono, di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili. -----

Art. 17) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----

La liquidazione della Società è affidata a uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto. -----

Salva diversa Deliberazione dell'Assemblea, al liquidatore o ai liquidatori competono il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. -----

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. -----

Per quanto attiene al Bilancio finale di liquidazione ed i criteri del piano di riparto valgono le norme previste all'art. 2492 e seguenti del Codice Civile. -----

Art. 18) DIRITTO DI RECESSO -----

Ha diritto di recedere dalla Società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la revoca dello stato di liquidazione, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3 del Codice Civile. -----

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo -----

amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel Libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori, oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che lo legittima. -----

A tal fine l'Organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. -----

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel 'Libro dei soci' l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, se già esercitato è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la Deliberazione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. -----

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, nonché i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 del Codice Civile. -----

Alla luce della citata natura della Società ed atteso che la relativa utenza non è trattenuta dalla Società, ma segue il diverso affidamento deciso dall'Ente Pubblico ex socio, nella ipotesi di recesso, al socio recedente non spetterà alcun avviamento. -----

Art. 19) CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, fra l'Organo amministrativo e l'Organo di liquidazione o fra detti Organi o i membri di tali Organi o fra alcuni di tali soggetti od Organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale i cui componenti saranno nominati uno dalla Società, l'altro dal Consorzio e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti oppure, in caso di mancato accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Acqui, decorsi venti giorni dall'invito. -----

Il giudizio arbitrale si svolge ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. -----

Art. 20) NORME FINALI - RINVIO -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia. -----

Canelli, lì 13 giugno 2007. -----

In originale firmato: -----

FIGLIO Donata. -----

SERRA Franca. -----

PESCE Flavio. -----

ANDREA BATTAGLIA NOTAIO. -----



X _____

I sodi dichiarano di aver versato interamente il capitale sociale, e mi esibiscono la ricevuta rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Nizza Monferrato in data 4 giugno 2007 per l'importo di Euro 100.000,00 (centomila), copia della quale da me notaio autenticata in data odierna rep. n. 15279 si allega sub. "C" dispensatane la lettura. _____

Il Presidente viene sin d' ora autorizzato a ritirare dalla banca sopra citata la somma come sopra versata, rilasciando quietanza e scarico all'Istituto pagatore ed ai suoi funzionari. _____

XI _____

Le parti dichiarano che le spese di costituzione ammontanti a circa Euro 3.000,00 (tremila) sono a carico della società qui costituita. _____

E RICHIESTO IO NOTAIO HO RICEVUTO IL PRESENTE ATTO CHE LEGGO AI COMPARENTI, I QUALI LO DICHIARANO CONFORME ALLA LORO VOLONTA' E IN CONFERMA CON ME NOTAIO LO SOTTOSCRIVONO alle ore 20,00 (venti). _____

SCRITTO PARTE DA ME NOTAIO E PARTE DA PERSONA DI MIA FIDUCIA, OCCUPA due fogli per facciate sei.

In originale firmato: _____

FIGLIO Donata. _____

SERRA Franca. _____

PESCE Flavio. _____

ANDREA BATTAGLIA NOTAIO. _____



Repertorio n. 15279 _____

Io sottoscritto Avv. ANDREA BATTAGLIA NOTAIO alla residenza di Canelli
ed Iscritto al Collegio Notarile di Asti _____

CERTIFICO . _____

che la presente copia è conforme all'originale esibitomi dalla signora —
FIORE DONATA, nata in Agliano (AT) in data 11 giugno 1950, residente in
Agliano Terme, Via Principe Amedeo n. 93, Codice Fiscale
FRIDNT50H51A072J, _____

non in proprio ma nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante
del _____

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - C.I.S.A. ASTI SUD
con sede legale in Nizza Monferrato, Via Gozzellini n. 56, Codice Fiscale e
Partita IVA 01177050059, _____
ed a lei restituita. _____

Canelli, nel mio studio in Viale Risorgimento n. 3, oggi l'anno duemilasette il
giorno tredici del mese di giugno (13.06.2007).



Copia conforme all'originale e ai suoi allegati, muniti delle prescritte firme,
nei miei atti. -----

Registrato a Agenzia delle Entrate di Nizza M. Sezione di CANELLI il
25/06/2007 al numero 718 S.IT con EURO 168. -----
CANELLI, lì 12 luglio 2007

